



25984-26

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da		
ALESSANDRO CENTONZE	- Presidente -	Sent. n. sez. 383/2026
SILVIA MATTEI		UP - 07/05/2026
ANNA MARIA GAVONI	- Relatore -	R.G.N. 5068/2026
MASSIMILIANO MICALI		
PAOLO VALIANTE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Lecce

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SANSONETTI

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 8 marzo 2022 che condannava [REDACTED] alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., cpv., 75, comma 2, d.lgs. 11 settembre 2011, n. 159, commesso in data 11 dicembre 2018 e 24 maggio 2019.

2. Avverso la sentenza, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [REDACTED], deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione dell'art. 74, comma 2, d.lgs. 159/2011 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente la insufficienza delle prove della abitudine delle frequentazioni vietate non potendosi valorizzare in tal senso gli unici due episodi

contestati al [] che, da soli, non costituiscono elementi indicativi di plurimi e stabili contatti con soggetti pregiudicati.

Il ricorrente evidenzia che il reato contestato è integrato in presenza di comportamenti "abituali" o "seriali" non essendo così qualificabili i due episodi isolati ed occasionali contestati.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione della recidiva per violazione degli artt. 99, comma 4, 144 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente la sproporzionalità della pena nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e riconosciuta omettendo la Corte di appello di effettuare un accertamento, nel caso concreto, di una relazione qualificata tra reo e fatto-reato.

2.3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Pasquale Sansonetti, ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Va premesso che «Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01).

Occorrono, dunque, plurime condotte idonee, per l'intrinseca caratteristica oggettiva, a fondare una frequentazione ripetuta che possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto. Nei citati arresti, si è, conseguentemente, escluso che la violazione del divieto sia integrata da un unico episodio o, anche, da due soli contatti.

3. Il primo motivo del ricorso è fondato, ritenendo il Collegio assorbito il secondo motivo.

4. Nella fattispecie, sono contestati all'imputato [] due episodi commessi il primo in data 11 dicembre 2018 alle ore 14:00 nel Comune di [] in Via [] all'altezza del civico [] allorché il prevenuto era intento a

dialogare con [redacted] nato il [redacted] in [redacted] soggetto pluripregiudicato; il secondo, in data 24 maggio 2019, alle ore 16:40, nei pressi della sua abitazione in Via [redacted] allorché il [redacted] era visto in compagnia di [redacted], soggetti pluripregiudicati che tentavano di dileguarsi nell'androne del palazzo al fine di eludere il controllo.

5. La Corte territoriale, dunque, non si è conformata ai principi enunciati, non potendosi escludere il carattere occasionale degli incontri e non ricorrendo il carattere della ripetitività delle condotte poste in essere, concretizzatasi in due sole occasioni e a distanza di diversi mesi l'una dall'altra.

Per la sussistenza del reato integrato, invero, occorrono elementi di fatto determinati dal numero degli incontri, dal tempo relativamente concentrato della frequentazione, dalle modalità attuative e dalla caratura criminale dei soggetti frequentati dal prevenuto; elementi che non si rinvencono nel capo di imputazione e nella ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata.

6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio.

6.1. Infatti, nelle situazioni caratterizzate dal vizio di motivazione il rinvio ha, per usare una terminologia più diffusa nella dottrina processuale civilistica, un carattere tipicamente 'restitutorio'; espressione con cui si vuole appunto significare la riconduzione della causa al giudice di merito nella stessa posizione in cui si trovava al momento del verificarsi del vizio.

6.2. Al contrario, quando detto è precluso, come nel caso in esame, da un difetto dell'elemento costitutivo non sanabile, la rilevazione del quale determina inevitabilmente un annullamento senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così è deciso, 7 maggio 2026

Il Consigliere estensore
Anna Maria Gavoni

Il Presidente
Alessandro Gentonze

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li 10 LUG, 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Galassi